

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore AVEZZANO COMES

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1972

Modifica dell'articolo 5 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, concernente la retribuzione del lavoro straordinario

ONOREVOLI SENATORI. — La modifica dell'articolo in cui si concreta il disegno di legge si presenta idonea a chiarire in maniera definitiva un problema che aveva avuto in giurisprudenza soluzioni diverse, pur se, come vedremo, nella maggior parte sostanzialmente indirizzate in un determinato senso.

Il problema dell'individuazione, e qualificazione relativa, del cosiddetto « lavoro straordinario » e della sua retribuzione, risale al regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, e da tale legge dobbiamo prendere le mosse allo scopo di offrire un rapido *excursus* sul problema che ci interessa.

La legge n. 692, del 15 marzo 1923, all'articolo 5, autorizzava l'aggiunta alla normale giornata di lavoro, di cui all'articolo 1, di un periodo di « lavoro straordinario » che doveva essere computato a parte e remunerato con un aumento di paga, su quella del lavoro ordinario, non inferiore al 10 per cento.

La dizione della legge, tuttavia, non solo era tale da risultare chiaramente inidonea a soddisfare le esigenze per cui era sorta,

ma determinava anche il sorgere di un duplice ordine di problemi.

Il primo di essi si concretava nell'esigenza di accertare se per « giornata normale di lavoro » dovesse intendersi quella indicata nell'articolo 1, ossia quella « massima » di otto ore giornaliera, o viceversa, dovesse intendersi quella di volta in volta convenzionalmente stabilita dalle parti.

In sede ermeneutica si profilava tuttavia anche l'altra problematica collegata all'accoglimento della seconda delle ipotesi prospettate, poichè in tal caso si determinava la necessità di distinguere anche ai fini retributivi tra lavoro prestato oltre l'orario convenzionalmente stabilito, ma inferiore alle otto ore giornaliera (48 ore settimanali) e lavoro prestato al di sopra di tale limite.

Se esaminiamo la giurisprudenza, almeno quella dell'ultimo decennio, constatiamo immediatamente come tutte le sentenze sia dei giudici di merito, sia dei giudici di legittimità, si muovono esclusivamente, nell'ambito del primo dei problemi che abbiamo indicato, non avendo in nessuna di esse ipotizzata l'eventualità di un'ulteriore qualifi-

cazione e differenziazione del cosiddetto « lavoro straordinario ».

I giudici di ogni grado, nel prendere in esame la questione, si sono posti quasi esclusivamente il problema del momento di inizio del lavoro straordinario, sia pure con una precisione sempre crescente e con un costante, favorevole orientamento nei confronti delle esigenze dei prestatori di lavoro, senza operare alcuna distinzione nell'ambito del lavoro straordinario stesso, ai fini retributivi.

Infatti sin dal 1958 (Cassazione, 13 ottobre 1958, n. 3229), si afferma il concetto che « lavoro straordinario » sia ogni prolungamento dell'orario lavorativo normale, determinato dalla legge o dai contratti collettivi e che il compenso relativo vada computato inderogabilmente sull'intera retribuzione spettante per il lavoro ordinario.

Successivamente (Cassazione, 12 ottobre 1962, n. 2932 e Cassazione, 20 dicembre 1962, n. 3395) tale criterio viene accolto ed applicato anche in relazione ad una attività lavorativa di carattere discontinuo o di semplice attesa o di custodia.

Così il concetto di « lavoro straordinario » viene sempre più chiaramente delineato, come nella sentenza della Corte di cassazione del 6 aprile 1965 (che riconfermava quella della Corte di appello di Roma del 21 febbraio 1964), in cui si afferma con la massima precisione che ogni prolungamento dell'orario normale inteso come orario concretamente osservato, è lavoro straordinario e che esso va retribuito con una maggiorazione non inferiore al 10 per cento.

(Analogo è la posizione del Consiglio di Stato nella decisione della IV sezione del 21 giugno 1968).

Tuttavia, come abbiamo già cercato di chiarire, non riusciamo in nessuna sentenza a vedere affrontato l'altro problema, forse più rilevante, di una ulteriore qualificazione del lavoro straordinario, qualificazione, nel senso prima esposto, di una differenziazione retributiva tra lavoro straordinario prestato al di sotto o al di sopra del limite massimo delle 48 ore settimanali di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692.

Si presenta infatti logica, su di un piano che, prima di essere giuridico, è umano, una distinzione, che si riflette logicamente sulla retribuzione da corrispondere al lavoratore, tra un'attività lavorativa che superi un orario considerato già come « massimo » dalla legge, ed un'attività invece che solo cumulando lavoro ordinario e straordinario, arrivi a raggiungere tale « massimo » legislativamente previsto.

È questa l'esigenza che la modifica dell'articolo 5 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, contenuta nel presente disegno di legge soddisfa pienamente, stabilendo una netta differenza di retribuzione per il lavoro prestato oltre l'orario normale comunque fissato, ed il lavoro straordinario prestato oltre la durata massima normale della giornata di lavoro di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692.

Non può essere trascurata infatti, soprattutto nell'ambito della legislazione del lavoro, la diversa usura che nei due casi verrebbero a subire le energie lavorative del soggetto.

Va comunque ricordato come tale criterio della correlazione tra maggiorazione di retribuzione ed usura sia stato accolto in una decisione della Suprema corte a sezioni unite (Cassazione, 9 ottobre 1967, n. 2340), la quale, tuttavia, è giunta a dei risultati del tutto sfavorevoli alla posizione giuridica del prestatore di lavoro, determinando una involuzione giurisprudenziale che la presente iniziativa tende ad eliminare.

Il criterio dell'usura non è stato utilizzato dalla Corte di cassazione per differenziare il lavoro straordinario prestato al di sopra o al di sotto delle otto ore giornaliere, bensì per determinare se possa parlarsi di lavoro straordinario oltre il numero delle ore convenzionalmente stabilito. Sarebbe lavoro straordinario quello prestato oltre le ore stabilite convenzionalmente, seppur al di sotto delle otto ore, solo se il limite convenzionale era stato dettato per particolari ragioni di penosità del lavoro in quel determinato settore. Non sarebbe lavoro straordinario, invece, quello prestato al di sopra del limite convenzionale se questo era stato posto per ragioni diverse.

Si aggiunga infine che la presente modifica dell'articolo di cui sopra, per quanto attiene l'aumento della maggiorazione al 20 per cento per la retribuzione del lavoro straordinario prestato oltre i limiti della giornata lavorativa di otto ore, estende a tutti i lavoratori subordinati quanto già da tempo praticamente raggiunto dalle organizzazioni sindacali e sancito in quasi tutti i contratti collettivi di lavoro. Per quanto riguarda invece la maggiorazione del 10 per cento fissata per la retribuzione del lavoro straordinario prestato nei limiti delle otto

ore giornaliere, la disposizione di legge contiene una novità atta ad eliminare in modo definitivo ogni eventuale speculazione da parte dei datori di lavoro, i quali spesso ricorrono alle richieste di lavoro straordinario oltre l'orario di lavoro fissato nella azienda perchè tale mezzo consente loro a volte di corrispondere anche una retribuzione inferiore alla paga del lavoro ordinario, e spesso di eludere in parte il maggior onere del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

### DISEGNO DI LEGGE

#### *Articolo unico.*

L'articolo 5 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, è sostituito dal seguente:

« È autorizzata quando vi sia accordo tra le parti, l'aggiunta alla giornata normale di lavoro di cui all'articolo 1, di un periodo straordinario che non superi le due ore al giorno o le dodici settimanali, od una durata media equivalente entro un periodo determinato, a condizione, in ogni caso, che il lavoro straordinario venga computato a parte e remunerato con un aumento di paga su quella del lavoro ordinario, non inferiore al 20 per cento o con un aumento corrispondente sui cottimi.

Il lavoro straordinario prestato oltre l'orario normale comunque fissato, fino al raggiungimento dei limiti di cui all'articolo 1, va in ogni caso retribuito con una maggiorazione non inferiore al 10 per cento sulla paga del lavoro ordinario ».